

grs Repertorio n. 72.392

Raccolta n. 9.962

Costituzione dell'associazione "Associazione per NIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Repubblica Italiana

Il quattordici febbraio duemiladiciassette,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:

Luca TALARICO, nato a Torino il 13 ottobre 1972, domiciliato a Torino, via delle Rosine n. 10, codice fiscale TLRLCU72R13L219M,

Renato Carlo CHIONO, nato a Torino il 28 marzo 1976, domiciliato a Torino, via Bezzecca n. 2, codice fiscale CHNRTC76C28L219W,

Umberto ROCCATTI, nato a Torino il 20 maggio 1976, domiciliato a Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 10, codice fiscale RCCMRT76E20L219X,

Giacomo Vittorio OLIVETTA, nato a Torino il 26 ottobre 1976, domiciliato a Torino, via Principe Tommaso n. 31, codice fiscale LVTGMV76R26L219O.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo, convengono e stipulano quan-

to segue:

- 1 -

Denominazione

Fra i signori Luca TALARICO, Renato Carlo CHIONO, Umberto ROCCATTI e Giacomo Vittorio OLIVETTA, entrambi cittadini italiani, è costituita l'associazione "Associazione per NIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

- 2 -

Sede

L'associazione ha sede in Torino, corso Re Umberto n. 7.

- 3 -

Scopo

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. La sua struttura è democratica. L'associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge la propria attività, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione;
- beneficenza.

In particolare, l'associazione intende, nei settori sopra specificati, adoperarsi in favore delle

persone svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, arrecando loro benefici conseguenti dallo svolgimento, in favore dei medesimi, di prestazioni con finalità di solidarietà sociale, quali in via esemplificativa organizzazione di borse di studio, altre iniziative di carattere formativo in via diretta o indiretta, supporto nelle realizzazioni di strutture e progetti nei settori di cui sopra.

Oltre a ciò e con particolare riferimento all'attività di beneficenza, l'associazione intende concedere gratuitamente erogazioni in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro da essa scelti, purché operino nei settori sopra indicati e per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

- 4 -

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione, per i primi tre esercizi, è composto da quattro consiglieri e, a tale carica, vengono nominati i signori:

Luca TALARICO, nato a Torino il 13 ottobre 1972, domiciliato a Torino, via delle Rosine n. 10, codice fiscale TLRLCU72R13L219M,

Renato Carlo CHIONO, nato a Torino il 28 marzo 1976, domiciliato a Torino, via Bezzecca n. 2, codice fiscale CHNR76C28L219W,

Umberto ROCCATTI, nato a Torino il 20 maggio 1976, domiciliato a Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 10, codice fiscale RCCMRT76E20L219X,

Giacomo Vittorio OLIVETTA, nato a Torino il 26 ottobre 1976, domiciliato a Torino, via Principe Tom-

maso n. 31, codice fiscale LVTGMV76R26L2190.

tutti in possesso dei requisiti di legge, come i
comparenti dichiarano.

Presidente dell'associazione viene nominato il si-
gnor Giacomo Vittorio OLIVETTA.

Vice presidente dell'associazione viene nominato
il signor Luca TALARICO.

- 5 -

Esercizi

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni an-
no.

Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2017.

- 6 -

Statuto

L'associazione è retta, oltre che dalle norme con-
tenute nel presente atto costitutivo, da quelle ri-
portate nello statuto che si allega al presente at-
to sotto la lettera "A" per farne parte integrante
e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

- 7 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e consequen-
ti, sono a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leg-
go ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro

volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 9,20 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa due fogli scritti per cinque facciate intere e fino a qui della sesta.

All'originale firmato:

Luca TALARICO

Renato Carlo CHIONO

Umberto ROCCATTI

Giacomo Vittorio OLIVETTA

Francesco PENE VIDARI

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata "Associazione per NIA – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", di seguito l'"Associazione".

L'Associazione farà uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico che la medesima intenderà adottare, la locuzione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" o l'acronimo "*Onlus*", il tutto senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Torino, corso Re Umberto n. 7.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero uffici e dipendenze.

L'Associazione può esplicare la propria attività sul territorio nazionale ed estero.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II – SCOPI E FINALITÀ

Articolo 4

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. La sua struttura è democratica.

L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge la propria attività, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione;
- beneficenza.

In particolare, l'Associazione intende, nei settori sopra specificati, adoperarsi in favore delle persone svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, arrecando loro benefici conseguenti dallo svolgimento, in favore dei medesimi, di prestazioni con finalità di solidarietà sociale, quali in via esemplificativa organizzazione di borse di studio, altre iniziative di carattere formativo in via diretta o indiretta, supporto nelle realizzazioni di strutture e progetti nei settori di cui sopra.

Oltre a ciò e con particolare riferimento all'attività di beneficenza, l'Associazione intende concedere gratuitamente erogazioni in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro da essa scelti, purché operino nei settori sopra indicati e per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 5

All'Associazione possono aderire cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, purché maggiorenni, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, mossi da spirito di solidarietà e che condividano le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa.

Detta quota non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo determina con cadenza annuale l'ammontare della quota associativa. Tale determinazione sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione o che sono stati riconosciuti tali dai Fondatori entro sei mesi dall'atto costitutivo.
- Ordinari: coloro che, a seguito di domanda di ammissione, sono entrati a far parte dell'Associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Onorari: coloro che contribuiscono con apporti culturali e sociali all'attuazione degli scopi dell'Associazione. La qualifica di Onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, posto che tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Tutti gli associati, sebbene la loro appartenenza all'Associazione abbia carattere libero e volontario, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare la quota associativa nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati.

Gli associati sono impegnati a svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando quanto infra previsto.

Articolo 6

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo, nonché l'impegno al pagamento della quota associativa. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 7

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per:

- recesso;
- esclusione;

- decesso.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di mancato pagamento della quota associativa, inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione, di danni morali e materiali arrecati all'Associazione e di danni procurati all'Associazione in caso di attività svolte in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui nei confronti dell'associato sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per aver commesso uno o più reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la morale, la persona e/o il patrimonio.

L'associato può essere sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti.

I provvedimenti di sospensione e di esclusione sono adottati dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Contro i provvedimenti di sospensione e di esclusione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Presidente che, entro sessanta giorni, sottopone la questione all'Assemblea degli associati che decide in via definitiva e con efficacia immediata.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Revisore dei conti, se nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 9

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno la metà degli associati. In caso di inerzia, decorsi 30 giorni, l'assemblea potrà essere convocata su iniziativa del Revisore dei Conti, ovvero se assente, dalla almeno la metà degli associati.

Le convocazioni, nelle quali dovrà essere specificato l'ordine del giorno, possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica o mediante avviso pubblicato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in ordine alle delibere di modifica del presente statuto e di scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e sono ammesse più deleghe, fino ad un massimo di 2, per associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da un associato designato dalla

medesima.

Le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Esso resta depositato presso la sede ed ogni associato può consultarlo.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea degli associati, in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- delibera in ordine ai ricorsi sui provvedimenti di sospensione o di esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Agli associati in regola con il pagamento della quota associativa spetta il diritto di voto per le modificazioni del presente statuto, per l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri, anche se associati, non hanno voto.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga con mezzi di telecomunicazione.

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di dieci membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante comunicazione inviata tramite e-mail o fax a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione. Il Presidente è comunque tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente nonché, anche al di fuori dei suoi componenti, eventualmente il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Anche i non associati possono rivestire la carica di Consigliere.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono, in particolare, le seguenti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- predisporre eventuali regolamenti contenenti norme di funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito alla ammissione, alla sospensione ed alla esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza in conformità con il successivo articolo 11;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale necessario per la gestione dell'Associazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- compiere quant'altro ad esso demandato dal presente statuto o ritenuto necessario od opportuno per gli scopi e le finalità dell'Associazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con mezzi di telecomunicazione.

Articolo 11

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e, nei confronti di terzi, nei limiti dei poteri conferitigli. Lo stesso può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri, in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario, se nominato, collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere, se nominato, segue gli adempimenti contabili e amministrativi.

TITOLO V – ESERCIZIO FINANZIARIO - RISORSE ECONOMICHE - REVISORE

Articolo 12

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 13

Il patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito da oblazioni, lasciti, donazioni, legati, erogazioni e distribuzioni effettuati a tale titolo da parte degli associati e di quanti abbiano desiderio di potenziare le attività dell'Associazione.

Il fondo di gestione, da impiegare per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse, è costituito dagli avanzi di gestione, dalle quote associative, dalle rendite del patrimonio e da quant'altro non pervenuto a titolo di incremento del patrimonio.

Articolo 14

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 15

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come in precedenza indicate e quelle ad esse direttamente connesse.

Essa può erogare contributi per scopi istituzionali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione sarà tenuta a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Il Revisore dei conti, se nominato, controlla la gestione finanziaria e accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore è nominato, qualora tale nomina sia obbligatoria per legge, dall'Assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; il Revisore può essere riconfermato.

Il Revisore riferisce annualmente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sulla gestione amministrativa dell'Associazione con una relazione scritta di commento al bilancio.

TITOLO VI - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme di legge.

Firmato:

Luca TALARICO

Renato Carlo CHIONO

Umberto ROCCATTI

Giacomo Vittorio OLIVETTA

Francesco PENE VIDARI